

Approfondimento n. 19 – 11 settembre 2020

CATEGORIA TARI DA APPLICARE ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Simone Pellegrin

Premessa

Nella determinazione delle tariffe TARI, i comuni che non hanno adottato una categoria specifica per le attività agrituristiche, la equiparano a categorie affini, come ad esempio l'attività alberghiera, senza tenere in considerazione le caratteristiche dell'attività agriturbistica che possono configurare differenze sensibili rispetto a quella alberghiera.

Sul tema si è espresso il TAR dell'Umbria con la sentenza n. 77/2018, confermata dal Consiglio di Stato il 19 febbraio 2019. La rilevanza di tale pronuncia ha costretto i Comuni a rivalutare la questione, in un quadro di regole ormai consolidato, con ricadute operative rilevanti, come si vedrà in seguito.

Nel presente approfondimento verrà esposto un breve commento alla sentenza n. 1162 del 19 febbraio 2019 del Consiglio di Stato che fornisce alcuni elementi per valutare più compiutamente la questione delle tariffe da applicare agli agriturismi.

Definizione di attività agriturbistica

Per meglio inquadrare la questione è doveroso richiamare la definizione di attività agriturbistiche riportata all'art. 2 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96:

“1. Per attività agriturbistiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agriturbistiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo”.

Come si evince dalla norma, le attività agrituristiche sono assimilate all'attività agricola e non commerciale e sono caratterizzate dalla stagionalità, dall'utilizzo di prodotti di propria produzione e presentano alcune limitazioni operative rispetto alle attività alberghiere, come possono essere il numero massimo di pasti somministrati nell'arco dell'anno e il numero di clienti ospitabili. Tali caratteristiche dovrebbero essere prese in considerazione nell'applicazione delle tariffe TARI, giustificando, in assenza di apposita categoria, l'applicazione di specifiche riduzioni.

Sentenza del Consiglio di Stato n.1162 del 19 febbraio 2019

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1162/2019 ha confermato la sentenza del TAR dell'Umbria che ha avuto origine a seguito dell'impugnazione, da parte di titolari di alcune aziende agrituristiche, delle deliberazioni consiliari con cui il Consiglio comunale aveva approvato il Regolamento “Imposta unica comunale (IUC): imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI)” e le tariffe per l'anno 2014, nella parte in cui si equiparavano ai fini della TARI le tariffe per gli alberghi e quelle applicabili agli agriturismi.

I ricorrenti, in particolare ritenevano tale equiparazione illegittima in quanto presentava profili di eccesso di potere e violazione del principio di capacità contributiva. Inoltre ribadivano il fatto che l'agriturismo rientrava nella categoria dell'imprenditoria agricola ai sensi dell'art. 2135 Codice civile e dei parametri della normativa regionale, tenendo conto anche dei locali utilizzati ad uso agrituristico.

La Corte rileva che nel rispetto del proporzionato, ragionevole e adeguato uso della discrezionalità tecnica - “l'art. unico, commi 659 e 660, l. 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che, al di là del metodo normalizzato, il Comune ha comunque il potere di introdurre «riduzioni tariffarie e esenzioni», in parte già individuate dalla legge: abitazioni con unico occupante, abitazioni e locali per uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, e i «fabbricati rurali ad uso abitativo». Quindi, al di là del prescelto criterio di base del metodo normalizzato - dividere le utenze in domestiche e non domestiche e con coefficienti di produttività tra un minimo ed un massimo – già di loro le dette previsioni indicano che il concreto esercizio della discrezionalità va sviluppato nel rispetto di una ragionevole graduazione, mediante riduzioni ed esenzioni, in rapporto all'effettivo e oggettivo carico di rifiuti prodotti”.

Inoltre, prosegue il Consiglio, sostenendo che l'assimilazione praticata implica una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva: quando, all'opposto, l'ordinamento differenzia le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell'attività, sia dal

punto di vista dell'ordinamento del turismo. L'attività agrituristica è finalizzata, a differenza di quella alberghiera, al recupero di un patrimonio abitativo rurale, che in sé comporta oneri aggiuntivi. Un tale elemento, si riflette nella commisurazione della capacità contributiva e conferma dal punto di vista tributario l'estraneità all'attività alberghiera, cioè commerciale.

Per ottemperare alla corrispondenza ai principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, sostiene il Consiglio, che il Comune avrebbe dovuto inserire nella delibera una classificazione autonoma realisticamente proporzionata alla connotazione specifica dell'attività e all'effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità: *“Il che avrebbe consentito un effetto congruo rispetto al criterio alternativo – alla cui configurazione da norma primaria l'applicato ‘metodo normalizzato’ del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 non può restare estraneo, trattandosi pur sempre della medesima tassa - dell'articolo unico, comma 652, l. n. 147 del 2013 (successiva alla detta normativa secondaria sul metodo normalizzato, che va adattata), per cui il Comune «nel rispetto del principio ‘chi inquina paga’, [...] può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”.*

Considerazioni operative per i Comuni

Alla luce dell'orientamento espresso sopra, i Comuni potrebbero valutare di associare gli agriturismi alla categoria tariffaria (a seconda delle prestazioni erogate) ristoranti o alberghi con o senza ristorazione, non essendo prevista una specifica classificazione dell'attività agrituristica all'interno del metodo normalizzato, prevedendo però specifiche riduzioni dei coefficienti di determinazione del tributo (Kc e Kd) rispetto a quelli determinati per le attività alberghiere o di somministrazione (es. ristoranti) che tengano conto per esempio della loro ubicazione decentrata rispetto alla città, della capienza ricettiva e di somministrazione dei pasti, della qualità e puntualità del servizio di raccolta, del carattere stagionale, della capacità di effettuare il compostaggio dei rifiuti vegetali e organici e soprattutto del potenziale minor conferimento dei rifiuti al pubblico servizio stante la peculiarità delle produzioni agrituristiche che tendono a reintrodurre gli scarti organici nel processo di produzione agricola.

Nel rispetto di questi diversi aspetti, è possibile stabilire un'unica riduzione dei coefficienti, generando una sottocategoria ad hoc; in alternativa potrà essere inserita una riduzione tariffaria direttamente nel Regolamento TARI, partendo dalle stesse categorie sopra indicate (sia per la ristorazione che ricettive) già in uso nel Comune, graduando la riduzione al numero di posti letto disponibili nella struttura, ad esempio:

- numero di posti letto fino a 10: riduzione del 50%,
- numero di posti letto da 10 a 20: riduzione del 40%,
- numero di posti letto da 20 a 30: riduzione del 30%,
- numero di posti letto superiore a 30 nessuna riduzione.

In ogni caso i coefficienti applicati devono rispettare il criterio di proporzionalità rispetto all'incidenza di ciascuna limitazione. E' inoltre doveroso subordinare tali riduzioni alla presentazione, da parte del contribuente, di una dichiarazione agli uffici competenti del Comune, al fine di documentare l'attività di agriturismo verificando che sia complementare a quella agricola e appurare l'effettiva iscrizione negli appositi registri della CCIAA. Nel caso di riduzioni graduate sarà inoltre opportuno allegare alla dichiarazione la documentazione specifica in relazione al tipo di riduzione applicata attestante

per esempio il numero dei pasti somministrati, dei posti letto e della planimetria aggiornata della struttura.

Esempio di articolo di Regolamento TARI per l'introduzione della categoria "Agriturismo"

1. A decorrere dall'anno 2020 tra le utenze non domestiche è istituita la categoria "Agriturismi". Per attività agrituristica si intende l'attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Affinché l'attività venga considerata agrituristica, deve possedere i seguenti requisiti:

- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti di propria produzione;
- organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche.

3. L'inserimento all'interno della suddetta categoria compete a richiesta dell'interessato, il quale è tenuto a presentare apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti. Il Comune si riserva la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.